

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N 258 DEL 16 MARZO 2018

**RAPPORTO CONVENZIONALE TRA A.O.U. MAGGIORE DELLA  
CARITA' DI NOVARA E A.S.L. VCO DI OMEGNA PER  
PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN ANESTESIA E  
RIANIMAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL  
VCO**

**TRA**

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore della S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice, all'uopo delegato


**E**

l'Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna (VB) – Via Mazzini, 117 – P. I.V.A. 00634880033 – rappresentata dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza in anestesia e rianimazione presso i presidi ospedalieri di



**CONVENZIONE**  
Verbania e Domodossola dell'ASL VCO.

**ART. 2**

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.

**ART. 3**

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico delle SS.CC. Anestesia e Rianimazione I e II dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, nella misura massima di n. 10 accessi mensili della durata variabile da un minimo di 6 ore sino ad un massimo di 12 ore ciascuno.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le SS.CC. interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

**ART. 4**

L'ASL VCO si riserva di ridurre il numero di accessi settimanali stabiliti al precedente art. 3, qualora l'organico fosse sufficiente a fronteggiare le necessità, previa comunicazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria.

**ART. 5**

L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria di €60,00= (€ sessanta/00).

L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfettario del costo relativo al tempo di percorrenza corrispondente a € 30,00= orari per un tempo standard di percorrenza pari a tre ore, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2477/U.C./SAN del 14.8.2006.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse ai sensi dell'art. 10 ex L.R. 13.12.1995.

L'ASL VCO si impegna altresì, a rifondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria i costi diretti ed indiretti, determinati forfettariamente nella misura dell'8,5%.

#### **ART. 6**

L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

#### **ART. 7**

La presente convenzione ha validità per il periodo **1.1.2018 – 31.12.2019**.

#### **ART. 8**

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo

restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

#### **ART. 9**

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

#### **ART. 10**

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe – parte II, art. 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara,

A.O.U.

Azienda Sanitaria Locale VCO

Maggiore della Carità di Novara

di Omegna

Il Direttore S.C.

Il Responsabile S.O.S.

Servizio Legale,

Libera Professione

Patrimoniale e Personale

Ufficio Convenzioni

avv. Lorenzo Giudice

dott.ssa Anna Rosa Bellotti